

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO DA CALCIO E L'AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CUSTODIA, VIGILANZA E PICCOLA
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN CONTRADA
CROCIFISSO/GALLO TRA IL COMUNE DI COSSIGNANO E L'ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COSSINEA**

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, alle ore _____ in Cossignano, nella Residenza municipale,

TRA

il Comune di Cossignano, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 63067 - Cossignano (AP), Cod. Fisc. e P.I. 00377760442, rappresentato legalmente dal Sig. Roberto De Angelis, Sindaco *pro-tempore*, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 09 agosto 1973, in qualità di Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria e Amministrativa, di seguito denominato Comune,

E

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Cossinea, con sede legale in Piazza Santucci nr. 1, 63067 - Cossignano (AP), Partita Iva 00958240442, rappresentata legalmente dal Sig. Silvestri Quintilio, nato a Cossignano (AP) il 15 marzo 1956, C.F. SLVQTL56C15D096K, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Cossignano (AP) Piazza Santucci n. 1, di seguito denominata Associazione;

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale intende concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite negli impianti sportivi comunali, in particolare per giovani ed adolescenti;
- che l'Associazione ha per scopo l'esercizio di attività sportive, ricreative e in particolare la formazione, la preparazione, la gestione, la promozione e lo svolgimento di tutte le attività sportive in genere;
- che l'Associazione ha, tra le proprie finalità, anche quella dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione e che a tal fine è dotata di capacità operativa adeguata;
- che con deliberazione di giunta comunale n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato concesso all'Associazione l'uso del campo da calcio e affidata la gestione dei servizi di custodia, vigilanza e piccola manutenzione degli Impianti Sportivi in C.da Crocifisso/Gallo.

Ciò premesso fra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune e l'Associazione per l'uso degli impianti sportivi comunali e la gestione dei servizi di custodia, vigilanza e piccola manutenzione dei medesimi ubicati in Contrada Crocifisso, limitatamente alle attività concordate.

2. Gli impianti sportivi comunali, d'ora in poi denominati "impianti sportivi", sono costituiti dal campo di calcio, dalla struttura spogliatoio e vani pertinenziali ed accessori, dalla palestra, dal campo di tennis, dal campo di bocce, dal percorso natura, dall'area sosta camper, dal verde pubblico circostante.
3. I beni oggetto della convenzione appartengono al patrimonio comunale indisponibile e restano assoggettati al regime per essi previsto dal codice civile.

Art. 2 - Principi generali di esecuzione del rapporto

1. L'Associazione si obbliga:
 - a) ad utilizzare gli impianti correttamente e diligentemente per evitare danni e/o incidenti di qualsiasi genere;
 - b) a gestire i servizi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature;
 - c) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo espresso consenso da concedersi dal responsabile del Comune di volta in volta;
 - d) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna;
 - e) a segnalare immediatamente al responsabile del Comune tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
 - f) a segnalare la necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai terreni di gioco;
 - g) a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area di sedime degli impianti, essendole per ciò consentito di fruire esclusivamente delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico di materiali per gli impianti, limitatamente al tempo per ciò necessario;
 - h) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
 - i) a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
 - j) a realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza e a promuovere l'allargamento della base dei praticanti le attività sportive, anche in forma non organizzata o singola;
 - k) a sorvegliare, sotto propria responsabilità, che gli utenti degli impianti non subaffidino a terzi l'utilizzazione degli stessi;
 - l) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza.
2. I beni mobili ed immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune dovranno essere riconsegnati allo stesso, allo scadere della convenzione, nello stato in cui si trovavano all'atto

della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni nell'uso dovranno essere rifusi dall'Associazione.

3. Per la custodia degli impianti e delle attrezzature sportive l'Associazione potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando il Comune estraneo da qualsiasi rapporto con essi.
4. E' obbligo dell'Associazione fornire annualmente un prospetto riassuntivo:
 - dell'utilizzazione degli impianti da parte dell'Associazione e degli utenti;
 - delle attività o iniziative svolte;
 - delle manutenzioni effettuate.

Art. 3 - Impegni dell'Associazione

1. L'Associazione è tenuta a provvedere:

a) alle operazioni **periodiche** o occasionali di custodia, vigilanza e piccola manutenzione ordinaria, consistenti:

a1) *in generale* nella:

- pulizia generale, disinfezione periodica e disinfestazione, quando necessaria, dei servizi e locali annessi;
- pulizia intorno alle piante, prati, siepi e fogliame di risulta delle aree di pertinenza, interne ed esterne;
- sfalcio delle aree prative, raccolta e smaltimento dell'erba, irrigazione e regolazione delle piante e delle siepi di pertinenza;
- ritocchi alle tinteggiature interne ove deteriorate;
- sostituzione dei vetri e degli infissi per rotture, previa comunicazione al Comune;
- sostituzione di serrature dei cancelli e delle porte, con obbligo di informare immediatamente il Comune e di fornire copia delle chiavi;
- annaffiamento, concimazione, sfalcio, segnatura e sistemazione dei fondi dei campi da gioco;
- fornitura di generi per il funzionamento, manutenzione, gestione degli impianti quali disinfettanti, cloro, lubrificanti, detergenti, accessori igienici, suppellettili, etc.;

a2) *per gli impianti elettrici*, nella:

- sostituzione di lampade non funzionanti;
- controllo periodico delle linee esterne e dei quadri comando;

a3) *per l'impianto igienico-sanitario*, nella:

- pulizia periodica, spurgo e disinfezione di tutte le apparecchiature esistenti (lavandini, turchi, etc.) nonché delle relative condotte;
- sostituzione di tutte le suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre;
- sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni e sifoni nelle docce e nei pavimenti degli spogliatoi;

a4) *per i locali accessori e vani pertinenziali*, nel:

- mantenimento in perfetto stato degli spogliatoi del campo da calcio, garantendo costantemente la dotazione di leghe di farmaci per ogni emergenza;

- pulizia del locale caldaia e mantenimento a norma di legge;
- ritocchi nella tinteggiatura delle pareti qualora deterioratisi;
- pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento;

b) alle operazioni **giornaliere** di custodia, controllo e pulizia, consistenti nella:

- apertura e chiusura degli impianti, con accensione dell'impianto di illuminazione notturna quando richiesto;
- pulizia e disinfezione degli spogliatoi e servizi con l'ausilio di idonei prodotti per l'igiene;
- accensione dell'impianto termico e di illuminazione quando necessario;

c) alle operazioni **settimanali** di custodia, controllo e manutenzione ordinaria, consistenti:

c1) *per il campo da calcio*, nella:

- irrigazione del terreno di gioco almeno due volte alla settimana dal mese di maggio al mese di ottobre e mensilmente negli altri mesi;
- sfalcio, raccolta e smaltimento dell'erba;
- segnatura con idonea vernice delle linee del campo;
- nel periodo invernale, sistemazione delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose danneggiate;

c2) *per la palestra*, nel:

- lavaggio e pulizia con prodotti ed attrezzature adeguati al tipo di pavimentazione;
- pulizia dei locali accessori;
- verifica e riordino di tutte le attrezzature;

c3) *per le aree interne ed esterne*, nella:

- pulizia dei viali di accesso e dei parcheggi;
- svuotamento dei cestini raccogli rifiuti e conferimento dei rifiuti stessi negli appositi cassonetti;

d) alle operazioni **stagionali**, consistenti:

- concimazione almeno una volta all'anno del campo di calcio;
- potatura delle piante e delle siepi, decespugliazione e/o rasatura delle aree erbose del percorso natura e delle aree interne e pertinenziali.

2. L'Associazione potrà provvedere alla riscossione delle tariffe determinate dal Comune per l'uso degli impianti, tenendone adeguata contabilità, da consegnare mensilmente all'ufficio comunale competente.

3. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento dell'attività sportiva.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, il responsabile dell'Associazione dovrà comunque conformarsi alle direttive impartite dal responsabile del Comune.

Art. 4 - Impegni del Comune

1. Il Comune si impegna a concedere l'uso gratuito degli impianti sportivi per le attività poste in essere dall'Associazione. L'assegnazione degli spazi d'uso avverrà secondo un piano concordato

con il responsabile del Comune sulla base delle richieste e dei programmi presentati dall'Associazione.

2. Il Comune provvede agli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento degli impianti sportivi alle normative vigenti in materia di sicurezza.
3. Per l'espletamento dei servizi affidati in gestione all'Associazione il Comune, su precisa richiesta dell'Associazione stessa, fornisce idonei mezzi e materiali.

Art. 5 - Obblighi e tutela del personale

1. L'Associazione è tenuta a comunicare al Comune l'elenco nominativo dei volontari adibiti alle attività di cui sopra e a comunicare eventuali variazioni. Gli stessi dovranno essere forniti di idonei elementi di riconoscimento.
2. Il personale volontario dell'Associazione impiegato nelle attività oggetto della convenzione, deve tenere un contegno serio e corretto e adeguarsi alle direttive del responsabile comunale di settore.
3. Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto fra l'Associazione ed il personale da essa dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.
4. L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono assicurati contro gli infortuni.

Art. 6 - Responsabilità

1. L'Associazione assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 7 - Impianti

1. L'accesso agli impianti è riservato in via prioritaria alla Polisportiva, poi alle associazioni e ai privati cittadini del Comune di Cossignano secondo le modalità disciplinate dall'Amministrazione comunale.
2. Il Comune, salvo l'uso gratuito degli impianti sportivi per le attività della Polisportiva secondo quanto concordato e programmato con il responsabile comunale, concede temporaneamente a terzi, dietro contributo o corrispettivo specifico stabilito ogni anno dalla giunta comunale, l'uso di spazi esterni e/o strutture, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività o manifestazioni. Nel caso il responsabile della Polisportiva Cossinea sarà tempestivamente informato.
3. L'Associazione è tenuta a segnalare senza indugio al Comune ogni accadimento riconducibile ad adempimenti posti a loro carico dalla presente convenzione che dovesse pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme in materia.

Art. 8 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata massima di tre anni dalla data di stipula della presente convenzione.

2. In ogni caso, la presente convenzione cesserà alla scadenza automaticamente e senza bisogno di disdetta di parte.
3. A prescindere dal suo rinnovo, l'Associazione, su richiesta del Comune, sarà tenuta a proseguire nella gestione delle attività oggetto della presente convenzione, alle medesime condizioni, per un periodo di norma non superiore a tre mesi.
4. E' vietata la cessione ed il subaffidamento delle attività oggetto della presente convenzione, a pena della sua nullità.

Art. 9 - Controlli e sanzioni

1. Il Comune si riserva di controllare in ogni tempo la correttezza e la conformità rispetto alla presente convenzione. Qualora emergano gravi inadempienze le stesse saranno contestate all'Associazione che dovrà presentare osservazioni e/o deduzioni scritte senza ritardo. Il Comune potrà successivamente provvedere alla revoca dell'assegnazione, previa valutazione dei fatti contestati e delle osservazioni fornite dalla Associazione.
2. La presente convenzione decadrà di diritto per:
 - accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale addetto ai servizi e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato;
 - mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti;
 - scioglimento o cessazione dell'Associazione;
 - cessione della convenzione o subaffidamento vietato;
 - gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione.
3. L'inosservanza anche parziale delle disposizioni di cui alla presente convenzione comporta l'immediata risoluzione dell'accordo, senza che l'Associazione possa vantare alcun diritto di rivalsa e fatta salva per il Comune la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 10 - Recesso

1. Il Comune può recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di tre mesi, per motivi di pubblico interesse o, con effetto immediato, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione dei servizi.
2. L'Associazione potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi convenzionali, con preavviso non minore di tre mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata. Il recesso comporterà la rinuncia all'uso gratuito degli impianti sportivi.

Art. 11 - Registrazione della convenzione

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso con spese a carico della parte che lo richiederà.

Art. 12 - Obbligo di riservatezza

L'Associazione e il Comune si impegnano ad osservare l'obbligo di riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto del codice di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 13 - Controversie

Le controversie relative alla presente convenzione dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione. Nel caso in cui non fosse possibile, le parti demandano la risoluzione al competente Foro di Fermo.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cossignano, li _____

Per il Comune di Cossignano
Il Responsabile di Area
Economico-Finanziaria e Amministrativa
Roberto De Angelis

Per l'Associazione Sportiva Dilettantistica
Polisportiva Cossinea
Il Presidente
Quintilio Silvestri